



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI

in persona del giudice delegato dott.ssa Giada Rutili, nel procedimento iscritto al n. 12/2023 promosso da:

Mulas Piero (MLSPRI55M05A355Q), nato a Tortolì il 5.08.1955 ed ivi residente alla via Calamoresca n. 8, in proprio e quale socio accomandatario della “Rosa dei Venti di Mulas Piero & C. S.a.s.” (P.IVA 01026560910), rappresentato e difeso dall’Avv. Sabina Biancu, presso il cui studio elegge domicilio in Tortolì, con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Nicoletta Careddu, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso in data 12 dicembre 2023, Mulas Piero ha presentato ricorso per la omologa della proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII depositata in data 12 dicembre 2023; la proposta – qualificata inizialmente dalla parte come “procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 comma 1 Legge 27 gennaio 2012” – è stata riqualificata dal Tribunale come domanda di accesso alla procedura di concordato minore, atteso che la parte non è qualificabile come “consumatore” (come da sua stessa ammissione), trattandosi di procedura che prevede anche la continuità dell’attività aziendale.

La normativa di riferimento è, dunque, quella di cui agli artt. 74 e segg. CCII.

Il Tribunale ha disposto con decreto in data 16 gennaio 2024 l’apertura della procedura ex art. 78 CCII.

La proposta.

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori nelle sotto indicate percentuali (con indicazione del diritto di voto):



	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione	Importo offerto	% stralcio	% voto	diritto di voto
Prededucibile	OCC	8.094,74	100%	8.094,74	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	I.V.G.	1.875,80	100%	1.875,80	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Rosetti/Delegato alla vendita	4.394,50	100%	4.394,50	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Avv. Sechi/ Delegato alla vendita	4.187,00	100%	4.187,00	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Avv. Romano/ legale del cred. proc.	3.523,77	100%	3.523,77	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Geom. Musiu/ Ctu	1.998,93	100%	1.998,93	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Avv. Biancu	2.505,62	100%	2.505,62	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Spese della procedura esecutiva	637,44	100%	637,44	0%	0,00%	(NO)
Prededucibile	Spese procedura concordato minore	1.000,00	100%	1.000,00	0%	0,00%	(NO)
Priv. immobiliare	Marte SPV S.r.l (BNL S.p.a)	46.489,55	100%	46.489,55	0%	0,00%	(NO)
Priv. mobiliare	Agenzia Entrate Riscossione (debito complessivo euro 159.019,60 -18,08)						
	di cui:						
Priv. mobiliare	Comune di Tortolì	6.189,14	11%	680,81	89,00%	3,32%	(SI)
Priv. mobiliare	Infocamere SCPA	1.382,77	11%	152,10	89,00%	0,74%	(SI)
Priv. mobiliare	Tribunale di Lanusei	152,79	11%	16,81	89,00%	0,08%	(SI)
Priv. mobiliare	INPS	49.140,82	11%	5.405,49	89,00%	26,36%	(SI)
Priv. mobiliare	Agenzia delle Entrate	92.970,59	11%	10.226,76	89,00%	49,86%	(SI)
Priv. mobiliare	Agenzia delle Entrate Riscossione (oneri di riscossione)	9.165,41	11%	1.008,20	89,00%	4,92%	(SI)
Chirografario	Marte SPV S.r.l (BNL S.p.a)	17.982,20	6,49%	1.167,10	93,51%	10,84%	(SI)
Chirografario	Comune di Tortolì	6.446,66	6,49%	418,45	93,51%	3,88%	(SI)
Totale		258.140,73		93.786,07		100,00%	

Il totale complessivo dei debiti, ottenuto sommando il totale delle passività della società e del socio, le spese della procedura esecutiva e le spese della procedura di composizione della crisi, così come indicato nella tabella che precede, è pari ad euro 258.158,81.

La proposta del debitore è pari ad euro 93.788,00, somma da corrispondere nell'arco temporale di 71 mesi; con rata mensile da destinare ai creditori pari a euro 1.327,00 (15.925,00 annuali).

La proposta prevede il pagamento integrale dei creditori ipotecari di primo grado, per i creditori muniti di privilegio mobiliare generale è prevista la soddisfazione dell'11%, mentre per i creditori chirografari è previsto il soddisfo del 6,49% del complessivo dovuto.

I redditi del proponente Mulas Piero posti a base della proposta sono riferibili sia a redditi da pensione che a redditi provenienti dalla prosecuzione della società proponente.

Il signor Mulas Piero percepisce una pensione di reversibilità (n. 20011613) e una pensione di vecchiaia (n. 0215300036025619); il reddito netto mensile proveniente dalle due pensioni percepite è pari ad euro 1.115,00. Il reddito annuale netto è pertanto pari ad euro 13.380,00 (euro 1.115,00 x 12 mesi).

Quanto al reddito derivato dalla continuità dell'attività aziendale, il proponente ha operato una previsione economico-finanziaria con stima dei futuri ricavi nonché dei futuri costi di produzione e di vendita, partendo dai dati storici contabili relativi agli ultimi tre anni.

Si riporta la composizione della copertura finanziaria di cui il piano proposto dovrebbe godere:



ANNI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ricavi delle vendite	36.852,00	55.580,00	56.757,00	59.680,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Valore prod. totale	36.852,00	55.580,00	56.757,00	59.680,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Acquisto di merci	25.072,00	45.869,00	31.407,00	29.270,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Acquisto di servizi	10.322,00	7.715,00	10.617,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Materiale di consumo	75,00	159,00	95,00	45,00	90,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
altre imposte deducibili	731,00	3.445,00	241,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Oneri diversi di gestione				120,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Canone conc. Demanio				3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00
Ammortamenti	500,00	278,00								
Totale costi	36.700,00	57.466,00	42.360,00	38.968,00	40.963,00	41.175,00	41.175,00	41.175,00	41.175,00	41.175,00
Differenza	-152,00	-1.886,00	14.397,00	20.712,00	21.537,00	23.825,00	23.825,00	23.825,00	23.825,00	23.825,00
Imposte e tasse	-	-	3.980,00	4.844,00	4.954,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
Al netto delle imposte	152,00	-1.886,00	10.417,00	15.868,00	16.583,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00
Contributi INPS			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Risultato netto	152,00	-1.886,00	6.617,00	12.068,00	12.783,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Reddito d'impresa annuale netto	12.783,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	
Spese per la famiglia/ annuali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Reddito d'impresa disponibile per i creditori	783,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	13.508,00
Reddito personale /pensione netta	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	80.260,00
Totale reddito a disposizione dei creditori							93.768,00

La proposta sopra riportata (in sintesi) è stata sottoposta al vaglio dei creditori da parte dell'OCC che con relazione del 14 aprile 2024 ripota l'esito.

La votazione.

Il voto è stato espresso nei seguenti termini:

Tabella 2 : Riepilogo percentuali e voti espressi

	Creditore	Debito		% voto	voto		
		residuo	ammesso al voto		favorevole	contrario	
Priv. mobiliare/	Comune di Tortoli	6.189,14	5.508,33	3,32%	3,32%		declassato a chirografo
Priv. mobiliare	Infocamera SCPA	1.382,77	1.230,67	0,74%	0,74%		declassato a chirografo
Priv. mobiliare	Tribunale di Lanusei	152,79	135,98	0,08%	0,08%		declassato a chirografo
Priv. mobiliare	INPS	49.140,82	43.735,33	26,36%		26,36%	declassato a chirografo
Priv. mobiliare	Agenzia delle Entrate	92.970,59	82.743,83	49,36%		49,36%	declassato a chirografo
Priv. mobiliare	Agenzia delle Entrate Riscossione (oneri di riscossione)	9.165,41	8.157,21	4,92%		4,92%	declassato a chirografo
Chirografario	Marte SPV S r.l (BNL S.p.a)	17.982,20	17.982,20	10,84%		10,84%	
Chirografario	Comune di Tortoli	6.446,66	6.446,66	3,88%		3,88%	
Totale		183.430,38	165.940,21	100,00%	8,03%	91,97%	



Si esaminano di seguito i voti non favorevoli con specifiche considerazioni, in accordo con quanto già rilevato dall'OCC nella sua relazione del 9 aprile 2024.

1. INPS Direzione Provinciale di Nuoro (voto contrario 26,36%).

L'INPS ha comunicato la mancata adesione alla proposta formulata perché la percentuale di soddisfazione proposta (11%) sarebbe troppo bassa anche in riferimento alla percentuale prevista per i crediti chirografari, e perché *"non vengono rispettati i limiti percentuali minimi di soddisfacimento necessari dei crediti previdenziali."*

In merito a quest'ultima osservazione si rileva che l'art. 88 co.1 CCII stabilisce che la proposta del debitore può prevedere il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali esiste la causa di prelazione.

Inoltre, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.

A ben vedere tutte queste caratteristiche nel piano appaiono rispettate ciò in quanto:

- la percentuale di soddisfazione (11%) di tutti i crediti con privilegio generale mobiliare è superiore a quella prevista per i creditori chirografari (6,49%) di classe inferiore;
- la proposta di soddisfacimento di tutti i crediti con privilegio generale mobiliare è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come meglio si dirà in seguito (art. 79, comma 3, CCII).

2. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione (voto contrario per Agenzia delle Entrate 49,86 %; voto contrario per Agenzia delle Entrate Riscossione 4,92%).

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, ha comunicato in data 26 febbraio 2024 il certificato dei debiti Tributarî di Piero Mulas e della società Rosa dei Venti Sas.

Il Commissario nominato ha rilevato la correttezza dei debiti tributari inseriti nel piano; ha dedotto che rispetto ai dati del piano, vi sono differenze per la posizione della Rosa dei Venti Sas rispetto alla cartella 07420240000208154 e alla comunicazione esiti 36 bis, entrambe tuttavia non ancora notificate al contribuente; per Mulas Piero la differenza è rappresentata da due atti 36BIS con data di notifica 10/02/2024 – data successiva al deposito della relazione del professionista incaricato - e dalla comunicazione esiti 36 bis (priva di numero identificativo atto) non ancora notificata al contribuente.

Si confermano quindi i dati del piano alla presentazione dello stesso a fronte della mancata notifica degli atti successivi.



3. Marte SPV Srl (voto contrario 10,84).

Il creditore ipotecario di primo grado Marte SPV Srl ha inviato le proprie osservazioni in data 23 febbraio 2024, unitamente ad una relazione tecnica contenente i prospetti di calcolo relativi alle somme che si asseriscono dovute per interessi corrispettivi e di mora.

Per quanto concerne il credito ipotecario il creditore evidenzia l'erronea quantificazione (in difetto) in quanto nel piano è stato inserito l'importo di euro 46.489,55 di cui euro 43.572,37 per capitale (come risultante dall'atto di precetto del 25 settembre 2020) ed euro 2.917,18 per interessi ex art. 2749, co.1, con percentuale di soddisfo pari al 100%.

Il creditore ritiene, invece, che il credito di rango ipotecario sia pari ad euro 54.007,58 di cui euro 42.678,81 per capitale scaduto, euro 8.773,89 per interessi di mora su importo capitale impagato nelle tre annualità previste dall'art. 2855 c.c. ed euro 2.554,88 per interessi legali su importo capitale.

Questo Giudice ritiene di fare proprie le controdeduzioni dell'OCC che si condividono nel *quantum*: "il piano di ammortamento del contratto di mutuo ha come data di scadenza dell'ultima rata il 31/03/2016 e che l'atto di pignoramento è stato notificato l'11/02/2021. Appare evidente che nel triennio ex art. 2855 c.c. (30/04/2018 – 30/04/2021) non vi sono interessi corrispettivi. Occorre altresì chiarire che quando l'art. 2855 c.c. al comma 2 usa l'espressione "*capitale che produce interessi*" intende fare esclusivo riferimento agli interessi corrispettivi ovvero agli interessi che remunerano l'uso del capitale, escludendo gli interessi moratori, che devono sempre essere collocati in via chirografaria (Cass. n. 18312/2007, Cass. 21988/2011). Per quanto appena esposto l'importo pari ad euro 8.773,89 richiesto in privilegio per interessi di mora non è dovuto. Pertanto, l'importo del credito ipotecario quantificato da Marte SPV SRL (escludendo come detto gli interessi di mora che non godono del privilegio) è pari ad euro 45.233,69 (42.678,81 + 2.554,88) mentre l'importo del credito ipotecario inserito nella proposta e nella relazione del professionista, correttamente determinato, è pari ad euro 46.489,55. In conclusione, considerato che il credito di rango ipotecario che verrà pagato a Marte SPV Srl (euro 46.489,55) è superiore a quello determinato dallo stesso creditore (euro 45.233,69), la contestazione mossa su questo punto è priva di fondamento".

Quanto al credito chirografario, come correttamente rilevato dall'OCC, l'importo quantificato da Marte SPV srl è pari ad euro 29.492,90 di cui euro 4.578,68 per quote interessi corrispettivi su rate insolte antecedentemente al biennio precedente alla data di notifica del pignoramento, euro 18.172,94 per interessi di mora su importo capitale insoluto antecedenti al biennio precedente alla data di notifica del pignoramento ed euro 4.695,28 per differenza tra interessi di mora e interessi legali. Detto calcolo però non coincide con i dati a suo tempo indicati nell'atto di precetto datato 25 settembre 2020, depositato nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare.



In particolare, nell'atto di precetto le somme dovute per interessi corrispettivi al 23 settembre 2020, data alla quale tutte le rate previste dal contratto di mutuo erano già scadute, vengono indicate pari ad euro 3.685,11. Alla stessa data l'importo per interessi corrispettivi risultante dalla relazione tecnica è pari ad euro 4.578,68, somma superiore a quella risultante in atti.

Allo stesso modo nell'atto di precetto le somme indicate per interessi di mora sino al 23 settembre 2020 sono pari ad euro 14.297,09 mentre l'importo richiesto dal creditore in questa sede per interessi di mora maturati sino al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 18.172,94. Appare evidente che il conteggio di interessi di mora maturati sino al 31 dicembre 2018 non può essere superiore al conteggio elaborato, sulle medesime rate scadute, sino al 23 settembre 2020 indicato nell'atto di precetto.

Infine, nelle richieste del 23 febbraio 2024 il creditore inserisce euro 2.146,00 per spese per le quali non è stato prodotto alcun documento.

Il ragionamento dedotto dall'OCC appare corretto ed è fatto proprio da questo Giudice.

Questo Tribunale rileva che ai sensi dell'art. 79, comma 1, CCII per il credito di rango ipotecario integralmente soddisfatto, non sussiste diritto di voto; per cui il creditore Marte SPV srl è oggi ammesso al voto nei soli limiti del credito chirografario.

Sull'omologa del piano.

Ai sensi dell'art. 80 CCII l'omologazione può essere disposta a seguito della verifica dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano, nonché dell'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII.

Quanto alla fattibilità del piano, la valutazione è positiva atteso che secondo i dati forniti dall'OCC il reddito medio percepito dal proponente è pari ad euro 2.327,00 (reddito da pensione e reddito d'impresa); l'accantonamento medio mensile proposto nell'accordo ammonta ad euro 1.327,00 (che è di poco superiore al reddito mensile derivante dalla pensione) in quanto il reddito proveniente dalla società risulta più che sufficiente a coprire le spese del nucleo familiare, che mediamente ammontano ad euro 1.000,00 mensili. Si concorda con la valutazione del proponente secondo cui - superata la difficile situazione COVID - ed in previsione di un allargamento e sviluppo del porto di Arbatax *in itinere* l'azienda dovrebbe ragionevolmente incrementare nel tempo il fatturato e i ricavi, garantendo stabilità al piano stesso.

Quanto alla convenienza.

In primis, l'art. 80 CCII, comma 3, prevede che "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del



piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.

Nel caso di specie, la proposta non è stata accolta favorevolmente con il voto determinate di Inps (voto contrario 26,36%) e Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione (voto contrario per Agenzia delle Entrate 49,86 %; voto contrario per Agenzia delle Entrate Riscossione 4,92%).

Il Tribunale ritiene, tuttavia, di omologare il concordato in attuazione dei poteri sopra conferiti dal CCII.

Queste le circostanze valutate.

La proposta del debitore è pari ad euro 93.788,00 e detto valore è superiore al valore dell'immobile per come determinato nell'ultimo avviso di vendita per l'asta tenuta il 14 dicembre 2023, pari a euro 90.590,62.

L'asta è andata deserta; il ribasso stimato per la prossima asta è di una percentuale che può variare dal 20 al 25%; sono già stati esperiti tre tentativi di vendita andati tutti deserti.

Per dette ragioni si ritiene che l'affermazione del creditore Marte SPV secondo cui sarebbe possibile la presenza di più acquirenti con rialzo del prezzo sia assolutamente inverosimile: il bene in questione è stato già interessato da una precedente procedura esecutiva – distinta al R.G.Es. 17/2013 promossa dallo stesso istituto di credito per la medesima posizione debitoria – la quale è stata dichiarata estinta dopo infruttuosi tentativi di vendita. Allo stato la condizione del bene è peggiorata essendo stato interessato da un incendio e non essendo stato ripristinato lo status quo ante. Circostanza che rende ancor meno appetibile l'immobile.

“L'alternativa liquidatoria” a cui la normativa fa riferimento deve, quindi, essere valutata in concreto e al momento di presentazione della proposta stessa; non può essere ancorata ad una valutazione totalmente astratte del bene, come quella proposta dal creditore Marte SPV che prende in considerazione il dato dei 120.787,50 euro di cui alla stima iniziale. Dato che non tiene conto del mercato immobiliare ogliastrino (in forte crisi, come reso palese da tre tentavi di vendita andati deserti e dalla chiusura della precedente procedura esecutiva), delle condizioni attuali del bene (peggiorate rispetto a detta stima), della circostanza che lo stesso, già andato all'asta precedentemente, non ha mai avuto offerte fino a rendere la procedura infruttuosa.



Considerati gli elementi di cui sopra, questo Giudice ritiene che allo stato degli atti, la proposta del Mulas sia concretamente e realisticamente più vantaggiosa di quanto possa ragionevolmente attendersi come risultato della procedura esecutiva *in itinere*.

Inconferente il richiamo operato da Marte SPV all'art. 67 CCII trattandosi di norma disposta per altra procedura di risoluzione della crisi.

Per quanto concerne la possibile esecuzione sui beni della società "Rosa dei Venti Sas", questo Giudice ritiene che la stessa non potrebbe portare a maggiore soddisfazione dei creditori atteso che si tratta di impresa svolta all'interno di una struttura amovibile collocata su un'area demaniale, con l'utilizzo di attrezzature ormai ragionevolmente datate e prive di valore economico.

La permanenza di detta impresa in capo a Mulas permetterebbe, invece, la continuità dell'attività, il cui reddito consentirebbe al socio di coprire le spese di gestione della propria famiglia e di mettere pertanto il reddito da pensione (circa 13.380) a disposizione dei creditori, come da piano.

Ora, la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori ipotecari di primo grado (che non hanno, quindi, diritto di voto); per i creditori muniti di privilegio mobiliare generale è prevista la soddisfazione dell'11%, mentre per i creditori chirografari è previsto il soddisfo del 6,49% del complessivo dovuto.

Per i creditori con privilegio mobiliare - tra cui Agenzia Delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossioni e INPS - la convenienza è palese in quanto non risultano intervenuti nella procedura esecutiva. Per cui, in caso di prosecuzione della stessa, nessuna somma eventualmente ricavata dalla vendita potrebbe essere ripartita né a favore dell'Agenzia delle Entrate né dell'Inps.

Alle considerazioni di cui sopra deve affiancarsi una valutazione economico-sociale, atteso che privare l'istante della propria abitazione nonché del reddito proveniente dalla impresa ancora svolta, comporterebbe un evidente costo sociale che viene, comunque, ripartito sulla collettività.

Tenuto conto delle predette valutazioni, questo Tribunale ritiene che il piano proposto dal debitore, considerati gli interessi dell'intero ceto creditorio, rappresenti la migliore soluzione formulabile al fine del soddisfacimento dei creditori.

Letto l'art. 80 CCII, comma 3, il concordato è omologato.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti resteranno affidati a parte istante, che opererà sotto la costante vigilanza dell'OCC, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'articolo 81, comma 1, CCII, in specie quella di vigilare sull'esatto adempimento del concordato, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al Giudice delegato per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Al piano si darà seguito dalla data della sentenza di omologa.

P.Q.M.



Omologa il concordato minore presentato da **Mulas Piero** (MLSPRI55M05A355Q) nato a Tortoli il 5.08.1955 ed ivi residente alla via Calamoresca n. 8, in proprio e quale socio accomandatario della "Rosa dei Venti di Mulas Piero & C. S.a.s." (P.IVA 01026560910).

Dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Lanusei nell'apposita area web dedicata alle procedure concorsuali a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

dispone che l'OCC provveda ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dal debitore ed eventuali garanti.

Dispone che la parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato.

Dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori, a curarne la trascrizione presso gli uffici competenti.

Prescrive che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi.

Dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC presenti al giudice una relazione finale.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'ufficio del registro delle imprese e al PM in sede, nonché per gli adempimenti di competenza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al G.E (RgEsIm. 12/2021).

Lanusei, 15 luglio 2024.

Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili



Digitale con firma elettronica qualificata. Autenticazione con codice QR o PIN. Per informazioni: www.giustizia.it